CAMERA DEI DEPUTATI N. 3882-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 3 maggio 1989 (Stampato n. 1698)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 maggio 1989

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

(Relatore: Renato RAVASIO)

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione (Finanze) il 30 maggio 1989. In pari data l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1989, N. 129

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera g), *è sostituita dalle seguenti:*

g) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da lire 28.500 a lire 31.000 per cento chilogrammi;

g-bis) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile, da lire 9.000 a lire 11.500 per cento chilogrammi.

Decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 15 aprile 1989.*

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dal decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, è ridotta fino al 30 giugno 1989:

a) da L. 80.266 a L. 77.548 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.026,60 a L. 7.754,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, relative alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare come combustibile, sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento, hanno effetto fino al 30 giugno 1989.

ARTICOLO 2.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg.;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera *H)* della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg., limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)* della predetta tabella B da L. 11.075 a L. 11.450, da L. 13.090 a L. 13.440 e da L. 39.284 a L. 39.309 per cento kg.;

g) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

2. Gli aumenti di aliquote stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, od importati con il pagamento della sovrimposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2; l'eccedenza potrà essere destinata alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO - FANFANI - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.